

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2022**

**143/2022/R/GAS**

**MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1198<sup>a</sup> *bis* riunione del 30 marzo 2022

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 (di seguito: decreto-legge. 21/22).

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) il potere di richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza informazioni e documenti; e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta costituisce presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- l'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 164/00 prevede che gli importatori di gas naturale devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero della Transizione Ecologica, di seguito: Ministero o MiTE) e all'Autorità gli obblighi connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema;
- l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge. 21/22 stabilisce che, per finalità di monitoraggio, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 164/00, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano (di seguito: contratti di approvvigionamento) sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al MiTE e all'Autorità i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni; e che le informazioni trasmesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il monitoraggio delle condizioni di approvvigionamento di gas per il mercato italiano, disposto dal decreto-legge 21/22, ha l'obiettivo di valutare, tra l'altro, alla luce dell'attuale situazione di crisi, il reale costo, storico e prospettico, per il sistema paese, delle importazioni di gas naturale;
- per le suddette finalità di monitoraggio, pertanto:
  - i contratti di approvvigionamento per il mercato italiano sono da identificare nei contratti di acquisto di gas naturale o di gas naturale liquefatto con consegna in un punto, anche non direttamente, interconnesso col sistema nazionale del gas naturale e i cui volumi sono, anche parzialmente, immessi dall'acquirente nel medesimo sistema;
  - rientrano comunque nei medesimi contratti quelli oggetto di autorizzazione all'importazione rilasciata del Ministero ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto legislativo 164/00;
  - i contratti di approvvigionamento con maggior rilievo sono quelli di durata almeno annuale, posto che il loro contributo costituisce una quota di assoluta rilevanza delle importazioni, pari a più dell'80% nel 2020;
  - inoltre, è ragionevole assumere che il prezzo del gas approvvigionato con contratti di durata inferiore sia allineato ai prezzi di mercato e dunque i medesimi contratti possano essere, almeno inizialmente, soggetti ad una gestione semplificata;
  - risulta necessaria una profondità storica di dati di almeno un anno solare, al fine di intercettare, come parametro di confronto, l'avvio della fase crescente dei prezzi di mercato, tra gennaio e aprile 2021.

**RITENUTO CHE:**

- sia urgente procedere alla definizione delle modalità per la trasmissione dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 21/22;
- sia a tal fine opportuno prevedere la trasmissione:
  - a) integrale dei contratti di approvvigionamento di durata almeno annuale;
  - b) secondo specifiche modalità di dettaglio dei principali dati relativi ai contratti più rappresentativi fra quelli di cui alla lettera a), in considerazione della complessità degli stessi e della necessità di elaborare i dati con urgenza;
  - c) delle sole informazioni rilevanti (ad esempio, volumi immessi nel sistema nazionale del gas naturale i relativi prezzi) dei contratti di approvvigionamento di durata inferiore all'anno;
- i contratti più rappresentativi di cui alla precedente lettera b) e i destinatari della relativa richiesta dati siano individuati considerando i primi importatori di gas in Italia, per quota annua di gas importato, il cui contributo cumulato sia maggiore

- dell'80% del totale delle importazioni e anche soggetti diversi ove necessario al fine di monitorare eventuali specificità legate all'origine del gas approvvigionato;
- le principali informazioni di cui alla medesima lettera b) riguardino:
    - i volumi contrattuali per punto di consegna, le loro flessibilità e gli obblighi di ritiro;
    - i costi fissi e variabili dei volumi di gas approvvigionati e le loro formule di calcolo/indicizzazione/aggiornamento;
    - le clausole contrattuali relative alla valuta di denominazione dei pagamenti;
    - la previsione circa i volumi da approvvigionare e i relativi costi;
    - le rinegoziazioni contrattuali in corso e/o attese nonché le clausole che consentono, tipicamente in caso di eventi specifici, di rideterminare le caratteristiche della prestazione contrattuale;
  - sia opportuno, anche al fine di tutelare adeguatamente la riservatezza dei dati richiesti, prevedere che il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, sulla base dei criteri sopra esposti, e nel rispetto dell'esigenza di minimizzare gli oneri di reporting in capo agli operatori, definisca le modalità di dettaglio applicative delle informazioni di cui alle precedenti lettere b e c)

## **DELIBERA**

1. di prevedere che i titolari dei contratti di approvvigionamento come identificati in motivazione trasmettano all'Autorità:
  - a) copia integrale dei medesimi contratti se di durata almeno annuale nonché le informazioni di cui al punto 2, lettera b), ove richieste;
  - b) le informazioni individuate ai sensi del successivo punto 2, lettera c), dei medesimi contratti se inferiori all'anno;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità affinché:
  - a) individui annualmente i contratti di approvvigionamento di cui al punto 1, lettera a), più rappresentativi, considerando i primi importatori di gas in Italia, per quota annua di gas importato, il cui contributo cumulato sia maggiore dell'80% del totale delle importazioni, e anche soggetti diversi ove necessario al fine di monitorare eventuali specificità legate all'origine del gas approvvigionato;
  - b) predisponga ed invii le relative richieste di informazioni riguardanti:
    - i volumi contrattuali per punto di consegna, le loro flessibilità e gli obblighi di ritiro;
    - i costi fissi e variabili dei volumi di gas approvvigionati e le loro formule di calcolo/indicizzazione/aggiornamento;
    - le clausole contrattuali relative alla valuta di denominazione dei

- pagamenti;
  - la previsione circa i volumi da approvvigionare e i relativi costi;
  - le rinegoziazioni contrattuali in corso e/o attese nonché le clausole che consentono, tipicamente in caso di eventi specifici, di rideterminare le caratteristiche della prestazione contrattuale;
- c) individui con propria determina le informazioni dei contratti di approvvigionamento di durata inferiore all'anno da trasmettere ai sensi del punto 1, lettera b);
- d) individui termini e modalità di invio delle informazioni di cui alle lettere b) e c).
3. di prevedere che i contratti di cui al punto 1, lettera a), siano trasmessi, secondo le modalità definite in allegato A al presente provvedimento, entro e non oltre i seguenti termini:
- (i) la prima volta, entro il 6 aprile 2022, coerentemente con la previsione del decreto-legge. 21/22;
  - (ii) entro quindici giorni dalla sottoscrizione di un nuovo contratto;
  - (iii) entro quindici giorni dalla modifica, proroga, revisione, comunque denominata;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*